

- annullare la decisione adottata dal capo unità «assunzione e termine del rapporto di lavoro», direzione per le risorse umane (HR) B, DG Risorse umane e sicurezza, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), di non rinnovare il contratto della ricorrente;
- se necessario, annullare la decisione adottata dall'AACC, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;
- reintegrare la ricorrente nelle funzioni da lei occupate nella DG DIGIT nel contesto di un prolungamento del suo contratto conforme alle prescrizioni statutarie;
- in subordine, e qualora la domanda di reintegrazione sopra formulata non fosse accolta, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, valutato provvisoriamente, ex aequo et bono, nella differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito quale agente temporaneo presso la Commissione se il suo contratto fosse stato rinnovato, e le indennità di disoccupazione attualmente percepite, calcolata per una durata di due anni (corrispondente alla durata del periodo di rinnovo prevista ai sensi dell'articolo 8 del RAA), da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale per il periodo interessato;
- In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 5 000, a titolo di risarcimento del danno morale, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2012 — ZZ/Corte dei conti

(Causa F-14/12)

(2012/C 138/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della convenuta di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 maggio 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011;

- annullare la decisione della convenuta del 18 novembre 2011, con la quale viene confermato il numero dei posti disponibili nel 2011 per la promozione al grado AD 13, con la conseguenza che il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 26 maggio 2011 è stato respinto;

- condannare la Corte dei conti europea alle spese.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-16/12)

(2012/C 138/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di modificare unilateralmente l'assegnazione del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di assegnazione adottata dall'APN il 1° febbraio 2012, con la quale il ricorrente è assegnato all'unità D5 invece che all'unità A4;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente l'importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 8 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-17/12)

(2012/C 138/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.